

Tribunale di Savona, 22 gennaio 2022
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Davide ATZENI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice relatore
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 181/VG/2020 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente

TRA

XY, rappresentato e difeso dall'Avv.

RICORRENTE

E

XX, rappresentata e difesa dall'Avv.

RESISTENTE

OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e di visita e determinazione di assegno alimentare in favore di minori

La domanda avanzata dal padre volta ad ottenere la collocazione prevalente presso di sé della figlia minore Caia (nata il ../../2010) deve essere accolta. Deve a tal proposito rilevarsi, in primo luogo, come la minore, ormai da tempo ed in maniera assolutamente convinta, abbia espresso il desiderio di trasferire la propria residenza dall'abitazione materna a quella paterna (cfr. a titolo esemplificativo, dichiarazioni rese da Caia durante il colloquio avuto con la CTU, in data --/--/2021). Tale volontà parrebbe legata al desiderio, da parte di Caia, di "avere una routine meno accelerata" e di "ricevere attenzioni più pacate" (cfr. pag. 40 CTU). Come sostenuto anche dalla CTU "questo, in effetti, sembrerebbe possibile a casa del papà, non solo per le caratteristiche personalologiche del sig. XY, ma anche perché al momento godrebbe del ruolo di figlia unica". Deve, infatti, rilevarsi come la situazione familiare dei due genitori sia, attualmente, radicalmente diversa: la madre ha avuto altri due figli dalla sua attuale relazione (N., nata ad ottobre 2018 e R. nato a novembre 2020) e vive unitamente a Caia, ai due bambini, al nuovo compagno e, spesso, al figlio di quest'ultimo; viceversa il padre vive insieme alla nuova moglie, dalla quale non ha avuto altri figli. Pertanto, se da un lato la famiglia della madre può senza dubbio garantire occasioni di crescita e di confronto anche con gli altri figli della coppia, dall'altro la necessità di organizzare la giornata di tre/quattro minori, di cui due in tenera età, impone senza dubbio delle tempistiche e delle routine maggiormente accelerate e corali, che vengono, attualmente, mal sopportate da Caia (la bambina ha infatti reclamato un maggiore spazio di privacy: "Ad esempio in bagno entrano tutti e non rispettano la mia privacy in casa di mamma, mia mamma quando ero più piccola poteva anche entrare magari avevo bisogno di aiuto ma io adesso sono un po' più signorina e potrebbe bussare e chiedere permesso, invece no, lei spalanca la porta"; "Invece da papà sono molto più libera, posso stare di più in camera mia, leggo, disegno, coloro, sto un po' per i fati miei. Da mia mamma tendo più ad isolarmi perché non ci voglio stare con loro"; Caia ha inoltre evidenziato le sue difficoltà con alcuni membri della famiglia materna: "Poi c'è anche il fidanzato di mia mamma che non mi sta per niente simpatico, ha anche un figlio lui e per ogni cosa che faccio mi prendono in giro" . I conflitti con la figura materna sono inoltre legati ai problemi di alimentazione della minore. Il diverso atteggiamento dei genitori di fronte alle difficoltà di alimentazione della minore – ovviamente legato, oltre che alle caratteristiche personali di ciascuno, anche alle diverse situazioni familiari ed alle tempistiche di permanenza della

minore presso i due genitori (la madre deve infatti gestire almeno altri due minori in tenera età, senza considerare che i momenti nei quali Caia consuma i pasti dal padre avvengono in linea di massima durante il fine settimana o comunque in momenti di svago e relax) – contribuisce senza dubbio a rafforzare la volontà di Caia di trasferirsi dal padre.

A tal proposito deve rilevarsi come dalla CTU svolta in corso di causa sia emersa la totale idoneità genitoriale di entrambi i genitori e, pertanto, anche del padre, nonostante lo stesso non abbia mai vissuto con la figlia minore. Dalla CTU emerge altresì, che: “Caia ha tutte le competenze per affrontare un cambio di collocazione abitativa, un cambio di scuola, un cambio nella cerchia delle amicizie”. Allo stato, pertanto, non sussistono elementi oggettivi che ostino al trasferimento della residenza della minore presso l’abitazione paterna.

La volontà della minore di essere collocata dal padre, lungi dal potersi imputare ad una qualche colpa della madre – la cui idoneità genitoriale e personale è emersa con tutta evidenza non solo dalla CTU svolta in corso di causa (ove viene descritta come una persona “capace, volitiva, con una intelligenza brillante, piena di interessi e di voglia di fare”, oltre che decisa, sicura e con un’ottima capacità organizzativa e di pianificazione, tutte risorse assolutamente positive e necessarie anche nell’ambito delle funzioni genitoriali, ma anche dalle stesse dichiarazioni della minore, che più volte ha tenuto a precisare di voler bene alla madre e di essere a lei molto legata – deve probabilmente, più correttamente, imputarsi, oltre che alla fase adolescenziale nella quale sta entrando la minore, caratterizzata da un naturale e, per così dire, fisiologico conflitto tra madre e figlia, anche alla volontà da parte di Caia di avvicinarsi ed instaurare un legame più profondo, intimo e quotidiano con la figura paterna; legame che, fino ad oggi, è stato relegato solo ai momenti di svago e di tranquillità propri del fine settimana o delle vacanze estive. Infatti, è fuor di dubbio che sia presente nel caso specifico una certa estremizzazione, da parte di Caia, delle caratteristiche negative della madre e, di contro, delle caratteristiche positive del padre, emersa, ad esempio, in tutta la sua evidenza nell’atteggiamento tenuto dalla minore in occasione dei disegni congiunti: Caia si è mostrata seria, oppositiva e scociata con la madre; entusiasta, sorridente e più collaborativa con il padre.

Tuttavia, allo stato attuale, risulterebbe massimamente controproducente per la sana e serena crescita di Caia – e quindi anche nell’ottica di una futura ricostruzione del rapporto madre-figlia, ovviamente essenziale per lo sviluppo psico-fisico della minore – impedire alla stessa, ormai più che dodicenne, di seguire la propria volontà di trasferirsi dal padre, di fatto precludendole la possibilità, tanto agognata, di instaurare un rapporto più intenso e profondo con la figura paterna.

Deve pertanto disporsi il collocamento prevalente di Caia presso il padre. Per quanto riguarda il regime delle visite in favore del genitore non collocatario, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni rassegnate dalla CTU , pertanto, deve disporsi che la madre possa vedere e tenere presso di sé la figlia Caia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall’uscita da scuola sino alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana da concordarsi con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi della minore.

Per ciò che attiene all’aspetto economico, il padre si è dichiarato disponibile a sobbarcarsi l’integrale mantenimento ordinario della minore e sul punto non vi è stata opposizione da parte della madre.

Pertanto, tenuto anche conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori (il padre è odontotecnico, mentre la madre è ingegnere strutturista; il padre vive con la nuova moglie, mentre la madre, che ha avuto altri due figli dalla sua nuova relazione, vive in una casa in comproprietà con il nuovo compagno, sulla quale grava un mutuo con rata pari a circa Euro 1.300,00 mensili; la madre è inoltre proprietaria esclusiva di un’abitazione , attualmente locata ad un canone pari ad Euro 800,00 mensili e per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo di importo pari d Euro 750,00), valutata inoltre l’età della figlia minore (12 anni) e le esigenze di vita ad essa correlate, **il Collegio ritiene di dover disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettiva permanenza, mentre le**

spese straordinarie saranno divise al 50% ciascuno.

A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se parametrare nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una "spesa ordinaria" in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle "spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).

Deve, infine, respingersi la domanda di corresponsione degli arretrati avanzata dalla resistente, trattandosi di domanda che necessita di essere introdotta nelle forme del rito ordinario di cognizione.

Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento.

P.Q.M

.Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:

* in parziale modifica del provvedimento n. 5246/2016 emesso dal Tribunale di Genova in data 02.08.2016, dispone che la minore Caia sia collocata prevalentemente presso il padre, con facoltà per la madre di vederla e tenerla presso di sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino

alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana da concordarsi con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico- ricreativi della minore;

* in parziale modifica del provvedimento n. 5246/2016 emesso dal Tribunale di Genova in data 02.08.2016 dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;

* respinge le ulteriori domande proposte;

* compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento.

Savona, 22.01.2022

Il Giudice Estensore Il Presidente

dott.ssa Daniela Mele dott. Davide Atzeni